

— Il ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario. Esso avrebbe dovuto rilevare che un segno bidimensionale può essere non solo applicato ad un oggetto tridimensionale, ma anche in esso incorporato. L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario richiede quindi che si tenga conto di tutti i modi in cui sia possibile prevedere, alla data del deposito, come il segno di cui trattasi possa essere inglobato in un oggetto tridimensionale. Il Tribunale ha snaturato le prove dichiarando che la commissione di ricorso aveva fondato il proprio esame esclusivamente sui prodotti realmente commercializzati. La commissione di ricorso ha precisato, infatti, che le proprie conclusioni sono fondate principalmente sui brevetti presentati dalla Pi-Design. In ogni caso, il riferimento ad elementi aggiuntivi, compresi i brevetti e i beni realmente commercializzati, non dovrebbe essere vietato qualora siffatti elementi avvalorino la conclusione che le caratteristiche del segno controverso, come depositato, sono atte a conseguire un risultato tecnico una volta incorporate in un oggetto tridimensionale. È questo l'unico criterio adeguato per preservare la certezza del diritto e l'interesse pubblico sottesi all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario.

Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dalla Pi-Design AG, dalla Bodum France e dalla Bodum Logistics A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'8 maggio 2012, causa T-416/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-339/12 P)

(2012/C 295/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Pi-Design AG, Bodum France e Bodum Logistics A/S (rappresentante: H. Pernez, advocate)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Yoshida Metal Industry Co. Ltd

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale;
- annullare il marchio comunitario n. 1 372 580.

In subordine

- rinviare la causa al Tribunale con l'obbligo di rinviare la causa alla commissione di ricorso in caso di annullamento della decisione di quest'ultima;

- condannare la YOSHIDA METAL INDUSTRY CO. LTD. alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata deve essere annullata dal momento che il Tribunale, avendo applicato criteri errati nell'individuazione delle caratteristiche essenziali del segno controverso e avendo snaturato le prove dinanzi ad esso prodotte, ha violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario.

Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'8 maggio 2012, causa T-416/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-340/12 P)

(2012/C 295/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguirol, agente)

Altre parti nel procedimento: Yoshida Metal Industry Co. Ltd e Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere in toto l'impugnazione;
- annullare la sentenza impugnata;
- condannare la Yoshida Metal Industry Co. Ltd alle spese sostenute dall'Ufficio.

Motivi e principali argomenti

- Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di motivare la sentenza impugnata, nei limiti in cui non ha esaminato l'argomento dell'Ufficio, menzionato al punto 18 della medesima sentenza.

— Il ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario. Esso avrebbe dovuto rilevare che un segno bidimensionale può essere non solo applicato ad un oggetto tridimensionale, ma anche in esso incorporato. L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario richiede quindi che si tenga conto di tutti i modi in cui sia possibile prevedere, alla data del deposito, come il segno di cui trattasi possa essere inglobato in un oggetto tridimensionale. Il Tribunale ha snaturato le prove dichiarando che la commissione di ricorso aveva fondato il proprio esame esclusivamente sui prodotti realmente commercializzati. La commissione di ricorso ha precisato, infatti, che le proprie conclusioni sono fondate principalmente sui brevetti presentati dalla Pi-Design. In ogni caso, il riferimento ad elementi aggiuntivi, compresi i brevetti e i beni realmente commercializzati, non dovrebbe essere vietato qualora siffatti elementi avvalorino la conclusione che le caratteristiche del segno controverso, come depositato, sono atte a conseguire un risultato tecnico una volta incorporate in un oggetto tridimensionale. È questo l'unico criterio adeguato per preservare la certezza del diritto e l'interesse pubblico sottesi all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Viseu (Portogallo) il 18 luglio 2012 — Worten — Equipamentos para o Lar, SA/ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho

(Causa C-342/12)

(2012/C 295/37)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho de Viseu

Parti

Ricorrente: Worten — Equipamentos para o Lar, SA

Convenuto: ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che la registrazione dei tempi di lavoro, ossia l'indicazione dell'ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina la propria giornata nonché le pause o i periodi non compresi in essa, rientra nella nozione di dati personali.
- 2) Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente, se lo Stato portoghese sia tenuto, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, a prevedere misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale

o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete.

- 3) Del pari, in caso di risposta affermativa alla questione precedente, qualora lo Stato membro non adotti alcuna misura per dare attuazione all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e qualora il datore di lavoro, responsabile del trattamento di questi dati, appronti un sistema di accesso ristretto a tali dati che non consenta l'accesso automatico dell'autorità nazionale competente per la vigilanza sulle condizioni di lavoro, se il principio del primato del diritto dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro non può sanzionare il datore di lavoro per il suddetto comportamento.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Plzni (Repubblica ceca) il 24 luglio 2012 — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.

(Causa C-351/12)

(2012/C 295/38)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Plzni

Parti

Ricorrente: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)

Convenuto: Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che è in contrasto con gli articoli 3 e 5 (articolo 5, paragrafi 2, lettera e); 3, lettera b, e 5) un'eccezione che non ammette la remunerazione degli autori per la comunicazione della loro opera, mediante emissioni televisive o radiofoniche a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico, a pazienti nelle camere di un istituto termale, che è un soggetto imprenditoriale.